

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia le lettere con le somme dovute ai debitori

Rottamazione 4, via ai controlli

In caso di errore si hanno 60 giorni per presentare il ricorso

DI GIULIANO MANDOLESI

Ripescaggio rottamazione quater: scatta l'ora dei controlli sui conti del fisco.

Da analizzare nelle comunicazioni delle somme dovute, da ieri trasmesse dall'agenzia delle entrate riscossione (AdER) ai debitori, la quantificazione del debito residuo alla data indicata nella lettera, ammontare non noto in fase di presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione quater, la presenza eventuali carichi esclusi ed il recepimento del corretto numero di rate richieste. In caso di errori potenzialmente rilevati dal debitore, dal momento della ricezione della comunicazione partono i 60 giorni di tempo per la presentazione di un eventuale ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari e all'autorità giudiziaria ordinaria per le altre tipologie di crediti.

L'analisi del debito residuo. In fase di presentazione dell'istanza di riammissione alla quarta edizione della definizione agevolata delle cartelle, il riscossore non potendo conoscere con esattezza ed in tempo reale il debito residuo dei contribuenti, soprattutto per coloro che avevano attivato una pluri-dilazioni sui carichi decaduti, nella domanda telematica non evidenziava il calcolo del debito post effetti delle riammissione.

Nella comunicazione delle somme dovute dell'AdER tale dato risulta però evidenziato e l'agenzia delle entrate riscossione al fine di favorire eventuali controlli da parte dei contribuenti espone anche la data in cui il calcolo del citato residuo è stato effettuato (nelle lettere trasmesse ieri il 30 maggio 2025). Questo è sicuramente il primo dato da monitorare soprattutto per coloro che una volta decaduti avevano attivato e iniziato a pagare, magari anche in diversi momenti dell'anno, alcune rate riferite a più piani di dilazioni ordinarie richiesti al fine di evitare pignoramenti o fermi da parte del riscossore. Inoltre va specificato che eventuali pagamenti effettuati anche per errore successivamente alla data esposta nella comunicazione non risultano recepiti dal riscossore ed è onere del contribuente farli rilevare direttamente agli uffici territoriali dell'agenzia delle entrate riscossione. Nel calcolo del debito residuo che, come segnalato dall'AdER nella faq n.6 dell'11 marzo 2025, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano di rottamazione viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche

quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Carichi esclusi e piano rate errato. Qualora nella comunicazione delle somme dovute siano stati "scartati" eventuali carichi inseriti nell'istanza per i quali il debitore ritiene di avere il "diritto alla riammissione" può rendere noto in prima battuta il problema agli uffici territoriali dell'agenzia delle entrate riscossione ed in caso di esito negativo presso gli uffici può presentare ricorso entro 60 giorni dalla trasmissione della comunicazione.

Stessa cosa può accadere, sebbene si tratti di casistica a dir poco rara, in caso di richiesta di riammissione con un piano con un numero specifico di rate poi recepito in maniera errata in fase di risposta del fisco.

In ogni caso è opportuno sapere che è sempre possibile recarsi presso gli uffici territoriali dell'agenzia delle entrate riscossione qualora il contribuente decida di cambiare piano di dilazione per saldare il debito residuo (anche in corso di pagamento delle rate) in unica soluzione.

— © Riproduzione riservata —

